

**REGOLAMENTO PER LE MODALITÀ DI ESERCIZIO PER IL  
CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA  
SULLA SOCIETÀ IN HOUSE  
“SAPNA S.P.A.”**

**Art. 1 - Istituzione del controllo analogo congiunto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate dagli enti d'ambito soci nei confronti della propria Società “SAPNA S.p.A.” (di seguito SAPNA) retta secondo il modello dell'*in house providing*, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia (D.Lgs. n. 175/2016 e s.m. i e D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e dalle Linee Guida Anac n. 7/2017 recanti «*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*»

2. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione ed erogazione di servizi di interesse generale ed economico generale e dei servizi strumentali ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti della collettività di riferimento, nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

3. Il controllo analogo congiunto, applicato solo alle società e agli altri organismi partecipati che gestiscono servizi in *in house providing*, si definisce come attività di vigilanza e controllo analogo a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi di interesse generale ed economico generale o dei servizi strumentali di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale. Le tipologie di controllo analogo effettuate sono di due tipi: giuridico-contabile e sulla qualità dei servizi erogati.

4. I Soci convengono di fissare la durata del presente Regolamento sino al 31/12/2050, con decorrenza dal giorno dell'approvazione, salvo la risoluzione anticipata purché tale decisione sia adottata dal Comitato e formalizzata dall'Assemblea dei Soci.

5. Nel caso entrino a fare parte della Società dei nuovi soci affidatari del servizio, questi entreranno a far parte del Comitato secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

## **Art. 2 – Nomina, composizione, durata e sede**

1. Partecipano al Comitato due rappresentanti per ogni ente d'ambito socio. Il Comitato viene eletto nel corso della prima Assemblea dei Soci, che ne nomina il Presidente.
2. I membri del Comitato sono designati dal singolo ente d'ambito. E' consentita l'assistenza di un coadiutore con compiti di solo supporto e senza diritto di voto, nonché l'assistenza da parte di un professionista/i esterno/i con comprovata esperienza in materia di società/organismi partecipati. Gli eventuali oneri di tale professionista sono a carico della Società.
3. Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato o dei suoi membri.
4. I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato sono rieleggibili.
5. Nel caso in cui i membri del Comitato non rivestano più una carica nell'ente socio, o in caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca di un membro, decadenza dopo tre assenze consecutive non giustificate, il Comitato ne darà comunicazione tempestiva al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, senza ritardo, convocherà un'Assemblea per la nomina del sostituto, che sarà individuato dall'ente di cui è venuto a mancare il membro del Comitato.
6. Il Comitato, tra i suoi membri, individua un vice Presidente, che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
7. Il Comitato si riunisce presso la sede amministrativa della Società, o in altra sede di volta in volta determinata dal Presidente del Comitato, purché posta entro i limiti territoriali degli enti soci. Le comunicazioni indirizzate al Comitato devono essere inviate presso la sede della Società e alle sedi degli enti soci.

## **Art. 3 – Competenze**

1. Al Comitato spetta la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci di SAPNA, con facoltà di esprimere pareri vincolanti sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima.
2. Il Comitato, si esprime, con parere scritto, in ordine a:
  1. Il progetto di bilancio di esercizio
  2. il bilancio di previsione, il piano industriale e il piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento;
  3. la responsabilità di amministratori e dell'organo di controllo e di revisione;
  4. gli acquisti e le cessioni di immobili, le partecipazioni in altre società e in genere gli investimenti e le dismissioni, non compresi tra gli investimenti previsti dal bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e aventi importi eccedenti la metà di quanto ivi previsto, sempre che tali variazioni siano tali da non alterare sostanzialmente la misura assoluta del risultato netto previsto nel bilancio di previsione dell'esercizio;
  5. il gradimento all'ammissione di nuovi Soci, e la presa d'atto della fuoriuscita di Soci attuali;
  6. le operazioni strategiche della Società (costituzione di società, trasformazioni, fusioni, cessioni, conferimenti e scorpori d'azienda e rami d'azienda);
  7. le modifiche del regolamento di funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di controllo analogo;
3. l'attivazione di nuovi servizi, inclusi nell'oggetto sociale e su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge; Il Comitato, inoltre, esprime un parere scritto, secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento, in ordine:
  1. al modello organizzativo e gestionale ex D.lgs n. 231/2001;
  2. alla proposta di istituzione o soppressione di sedi secondarie;
  3. alla proposta di deliberazione su ogni aumento o riduzione del capitale sociale;
  4. ad ogni altro tema che l'Organo di Amministrazione ritenga di sottoporli.
2. I pareri preventivi resi dal Comitato sono vincolanti per gli organi societari ove questo risulti quale volontà espressa dal Comitato stesso. Possono altresì consistere

in manifestazioni di giudizio, aventi funzione valutativa ed ausiliaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte dei soci, ed influiscono sulla competenza gestoria e la relativa autonomia decisionale attribuite al C.d.A. dallo Statuto.

3. Il Comitato verifica l'adozione dei regolamenti in merito all'assunzione dei dirigenti e al reclutamento dei dipendenti, verifica il rispetto da parte della Società di tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente ed acquisisce la documentazione. A tal fine il Comitato opera anche attraverso il Collegio dei Sindaci, l'O.d.V. se costituito, ed il Revisore contabile.
4. I Soci possono richiedere per iscritto al Comitato chiarimenti, osservazioni, informazioni in merito all'attività svolta dalla Società, nei limiti delle competenze attribuite al Comitato.
5. Il Comitato è tenuto a rispondere entro 15 giorni consecutivi dalla presentazione dell'istanza.
6. Il Comitato, in occasione di seduta assembleare, relazionerà all'Assemblea, almeno due volte l'anno, una delle quali in occasione dell'approvazione del Bilancio Societario, circa le attività poste in essere per rendere effettivo e pregnante il controllo analogo, previo invio a tutti gli Enti Soci delle relazioni circa l'attività svolta.

#### **Art. 4 - Convocazione, voto e verbale**

**1. Il Comitato si riunisce:**

- preventivamente ad ogni seduta dell'Assemblea;
- qualora ravvisi difformità rispetto agli indirizzi, obiettivi, priorità, direttive generali e piani strategici e gestionali, deliberati dall'assemblea;
- su richiesta di un terzo dei membri del comitato, di un terzo dei soci o di almeno un terzo dei consiglieri di amministrazione;
- ogni volta che il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno e necessario.

2. La riunione è convocata dal Presidente del Comitato mediante avviso riportante l'ordine del giorno, inviato a mezzo fax o posta elettronica o PEC, almeno tre giorni prima della data stabilita, salvi i casi d'urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno.
3. La convocazione deve essere inoltrata per conoscenza a tutti gli Enti Soci. La convocazione delle sedute dovrà essere comunicata, ai componenti il Comitato ed ai Soci, almeno 3 giorni prima della seduta, con specifico Ordine del Giorno, corredato da tutta la documentazione utile alla formazione delle decisioni.
4. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite in presenza di almeno i 2/3 dei membri del Comitato stesso. I membri assenti faranno pervenire in tempo utile osservazioni scritte in cui si esprima la posizione dei soci di riferimento circa gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta. Il Comitato dovrà tenere conto di tali osservazioni nell'assunzione delle sue decisioni. E' facoltà degli Enti Soci conferire delega, per singole riunioni, ad altro Comune, che potrà essere delegato anche da più Enti Soci.
5. In ogni riunione validamente costituita viene designato all'interno del Comitato un segretario, che dovrà redigere apposito verbale riportante le osservazioni degli Enti Soci raccolte dal Comitato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sarà trasmesso a tutti gli Enti Soci e per conoscenza alla Società entro 15 giorni dalla data della seduta.

#### **Art.5 - Funzionamento del Comitato**

1. Il Comitato è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal Presidente della Società. Il Comitato si intende validamente riunito in presenza di almeno 2/3 dei membri e le relative deliberazioni si intendono favorevolmente assunte con il voto favorevole di 2/3 dei presenti. Delle sedute è redatto apposito verbale.
2. Al Comitato potrà partecipare il Presidente della Società o uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione di SAPNA, eventualmente, coadiuvati dal Direttore Generale della Società.

3. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni di cui al comma precedente mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio e video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti nonché di inviare, ricevere, trasmettere o visionare documenti attuando contestualità di esame e di decisione.

#### **Art. 6 - Rapporti tra Società e Comitato**

1. La Società si impegna a mettere a disposizione del Comitato un locale presso la propria sede amministrativa, garantendo massima riservatezza ai componenti nello svolgimento delle loro funzioni.
2. La Società si impegna ad aprire al Comitato un indirizzo di posta elettronica, al quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione indirizzata al Comitato, ed a mettere a sua disposizione la dotazione minima necessaria per il corretto espletamento delle sue funzioni.
3. La Società trasmette, via mail le convocazioni del Consiglio di Amministrazione a ciascun componente del Comitato, unitamente alla documentazione posta a corredo dell'ordine del giorno, circa gli argomenti elencati all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento.
4. Il Comitato può chiedere al Consiglio di Amministrazione, ulteriore documentazione a supporto dell'attività di controllo. Qualora ciò si verifichi, la Società dovrà provvedere entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di quanto richiesto.

#### **Art. 7 – Approvazione e modifiche del Regolamento**

1. I Soci s'impegnano, anche ai sensi dell'art. 1381 del C.C., a far recepire il presente Regolamento all'Assemblea dei Soci. L'Assemblea, con apposita deliberazione, impegnerà l'Organo di Amministrazione alla sua osservanza al fine di dare piena realizzazione al controllo analogo su SAPNA.

2. I Soci non possono recedere dal Regolamento. La perdita della qualità di Socio determina l'esclusione a partecipare alle riunioni e alle decisioni del Comitato.
3. I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di opzione, alle condizioni e nelle forme stabilite nello Statuto della Società, esclusivamente ad altri soggetti pubblici che accettino il presente Regolamento e si impegnino a rispettare gli obblighi in esso previsti.
4. Qualsiasi modifica, proposta dal Comitato stesso, al presente Regolamento compete all'Assemblea che vi provvederà ai sensi dello Statuto della Società.
5. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.